



## Promemoria plagio

Esame federale di maturità professionale (EFMP)

### Basi legali

Secondo gli articoli 20 capoverso 2 lettera c e 21 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza della SEFRI del 16 novembre 2016 sull'esame federale di maturità professionale (OEFMP), l'esame non è considerato superato se il candidato si serve di ausili non autorizzati o si rende colpevole di altri comportamenti sleali. In base ai regolamenti d'esame il plagio è considerato un comportamento sleale.

### Principio

Si parla di plagio quando un'opera altrui viene ripresa interamente o parzialmente senza indicazione della fonte e riportata come opera propria. Inoltre, non ha alcuna rilevanza che il plagio sia commesso intenzionalmente (inganno volontario) o non intenzionalmente (dimenticanza nell'indicare le fonti).

A titolo di esempio, è considerato plagio (elenco non esaustivo):

- presentare un'opera altrui a proprio nome;
- presentare un'opera redatta su commissione di un'altra persona firmandola con il proprio nome (*ghostwriting*);
- presentare un'opera o parti di un'opera autografa in diverse sessioni d'esame senza specificare che è stata riutilizzata (auto-plagio);
- tradurre testi in lingua straniera senza indicarne la fonte;
- riprendere passi di un'opera altrui senza renderne riconoscibile la fonte mediante una citazione e, parimenti, riprendere parti di testo scaricate da Internet senza indicarne la fonte;
- riprendere, senza renderne riconoscibile la fonte mediante una citazione, passi tratti da una o più opere altrui apportando lievi modifiche – ad esempio parafrasi – o cambiamenti al testo;
- riprendere passi di un'opera altrui senza citarne la fonte nella parte o nelle parti riprese bensì, ad esempio, alla fine del lavoro o in una nota a piè di pagina.

Per le citazioni e l'utilizzo delle fonti nell'ambito dell'esame è obbligatorio attenersi alle direttive EFMP e al documento «Modello PDI»<sup>1</sup>. In generale, ogni testo, passo o pensiero altrui ripreso nella propria opera deve essere corredato dalla relativa fonte. Vale anche per le traduzioni, le parafrasi, la ripresa della struttura di un'opera altrui o l'utilizzo di sinonimi. Le citazioni letterali devono essere riportate tra virgolette.

### Procedura, requisiti e autorità competente

Il PDI deve essere inviato in duplice copia cartacea allegando anche una versione elettronica formattata secondo le disposizioni pertinenti<sup>2</sup>.

Tutti i PDI inviati nel contesto dell'EFMP vengono analizzati tramite un software in grado di riconoscere i plagi e poi salvati in una banca dati specifica, in cui confluiscono numerosi lavori presentati dagli studenti di cicli di formazione pubblici. Il software confronta i PDI con le fonti reperibili in Internet e con i documenti contenuti nella banca dati. Inoltre, gli esaminatori rileggono attentamente i testi e, in caso di sospetto plagio, dispongono ulteriori accertamenti.

Al momento di inviare il PDI il candidato deve compilare e firmare una dichiarazione di autenticità in cui conferma esplicitamente di aver redatto il documento autonomamente senza utilizzare altre fonti e strumenti ausiliari se non quelli menzionati, che il lavoro non è già stato presentato in altre sedi e che non si tratta di un plagio. I PDI inviati senza dichiarazione di autenticità non saranno considerati validi.

<sup>1</sup> Vedi "Modello PDI" scaricabile dal sito [www.sbf.admin.ch/efmp-i](http://www.sbf.admin.ch/efmp-i), cap. 4, pagina 9.

<sup>2</sup> Vedi "Modello PDI" scaricabile dal sito [www.sbf.admin.ch/efmp-i](http://www.sbf.admin.ch/efmp-i).

I candidati che presentano un documento plagiato sono esclusi dalla sessione d'esame ai sensi degli articoli 20 capoverso 2 lettera c e 21 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza della SEFRI del 16 novembre 2016 sull'esame federale di maturità professionale (OEFMP). L'esclusione viene decisa dalla SEFRI su richiesta della direzione d'esame e può essere emanata prima, durante o dopo la sessione d'esame. La decisione della direzione d'esame, corredata dall'indicazione dei rimedi giuridici, viene comunicata al candidato per iscritto. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la decisione non è passata in giudicato. Le note ottenute durante la sessione sono annullate e l'esame è considerato non superato. In casi particolarmente gravi la SEFRI può decidere l'esclusione permanente del candidato.

SEFRI – novembre 2018